

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
ROMA
CONTRODEDUZIONI
PER**

- il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI**, in persona del
Presidente p.t. Dott. Fabio AIELLO, rappresentato e difeso, giusta
delibera di incarico del 14.01.2013, nonché in virtù di mandato a margine
del presente atto, dal Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI (C.F.
STCSVR75E11D862Q – PEC
sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it – FAX 06 697634240) ed
elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, alla
Via Bocca di Leone, n. 78 (Studio BDL)

CONTRO

- il Prof. Gian Paolo ZENI, Rosa PARISI, Francesca
GENTILE, Antonio DE GIORGI, Elio DE FRANCESCO, Ada
CIACCIA, Sergio AMATI, Paolo NAPOLETANO, Roberta
Maristella ROLLI, Alfio SAVOIA, Vincenza GIANNONE, Cosimo
Salvatore CORSA, Nicola MAFFEI, Federico Cristiano
CERVELLERA, Madia CAPITANO, Antonio Francesco MAIZZA,
Alessandro BOTTACCI, Maria ARGENTIERI, Italo Salvatore
ROLLI, Carmelo DE MATTEIS, Carlo Amerigo EPICOCO, con
domicilio eletto presso lo studio del Prof. Zeni in Brindisi alla Via
Dalmazia, n. 37

NEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO

- l'atto di proclamazione degli eletti del 21 dicembre in occasione
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti
ed Esperti Contabili di Brindisi per il periodo 2013-2016

PER L'ANNULLAMENTO

- *“del risultato delle votazioni per l’elezione del Consiglio dell’ODCEC di Brindisi ... in quanto inficiati dalla presenza illegittima (?) della lista candidati ragionieri Uniti per Crescere..”*

- *“della illegittima decisione del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 – atto presupposto – con cui sono state annullate le delibere del Consiglio dell’ODCEC di Brindisi del 15 e 29 ottobre 2012 portanti l’esclusione della lista ragionieri Uniti per Crescere ed è stata riammessa la suddetta lista..”*

Il reclamo per cui oggi è causa nasce a valle di una serie di eventi, anche giudiziali, all’esito dei quali sovviene il risultato elettorale odiernamente contestato, sicché, anche al fine di pienamente confutare quanto asserito da parte reclamante nell’atto introduttivo del presente giudizio, si rende quanto mai necessaria una breve ricostruzione fattuale della vicenda.

1. Con nota prot. 1018 del 28.09.2012 l’O.D.C.E.C. di Brindisi (allora in carica) comunicava la convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti nei giorni 15 e 16 novembre 2012 per l’elezione del Collegio dei Revisori e del nuovo Consiglio dell’Ordine per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, nella seguente composizione:

- Presidente e n. 6 consiglieri per la componente Dottori Commercialisti;
- Vicepresidente e n. 3 Consiglieri per la componenti Ragionieri Commercialisti.

Contestualmente, comunicava che *“la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste. La presentazione di liste è fatta sulla base di liste separate di Dottori Commercialisti e di Ragionieri Commercialisti. Le liste sono contraddistinte da un unico motto o contrassegno e dall’indicazione del Presidente e Vicepresidente che capeggiano le rispettive liste”*.

Ai fini dell'ammissibilità, *“le liste dei dottori commercialisti devono essere sottoscritte da almeno 50 proponenti in possesso dell'elettorato attivo e che non siano candidati, mentre le liste dei ragionieri commercialisti devono riportare un numero di sottoscrizioni pari ad almeno n. 30 proponenti in possesso dell'elettorato attivo e che non siano candidati””*.

Ciò, in ossequio al disposto di cui all'art. 8, co.1, del Decreto 7 agosto 2012 del Ministro della Giustizia recante *“Regolamento per le elezioni dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei collegi dei revisori”* che espressamente richiede, ai fini dell'ammissibilità di una lista alle elezioni, la sottoscrizione di almeno cinquanta proponenti se gli iscritti all'albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento e di almeno trenta proponenti, se gli iscritti all'albo superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento.

2. In vista delle citate elezioni del Consiglio dell'Ordine di Brindisi per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016, gli odierni istanti si sono raggruppati nella lista candidati ragionieri *“Uniti per Crescere”*, collegata alla lista dei Dottori Commercialisti contraddistinta dallo stesso motto e si sono adoperati per la raccolta delle firme necessarie ad ammettere la suddetta lista alle elezioni.

Più in particolare, la formazione interna della lista ragionieri e la scelta stessa del motto Uniti per Crescere sono stati il frutto di un incontro tenutosi in data **02.10.2012 (come risulta da documentazione allegata)**, all'interno del quale sono state determinate le linee guida per la formazione della lista e sono stati scelti i nomi che avrebbero rappresentato la categoria dei ragionieri (e dei revisori).

Le linee guida prevedevano che:

- i candidati che avrebbero dovuto rappresentare i ragionieri dovevano provenire da parti diverse del territorio, per evitare una concentrazione di individui provenienti dallo stesso luogo (criterio del rispetto del territorio);

- i candidati non eletti (5 degli 8 in lista) avrebbero comunque avuto la possibilità di partecipare mediante il conferimento di altri incarichi, al fine di consentire un'equa distribuzione del lavoro ed evitare di concentrare più compiti nelle mani di un singolo soggetto.

I nominativi resisi disponibili per formare la suddetta lista erano in origine i seguenti:

- 1) Damiano Marrazza
- 2) Angelo Di Punzio
- 3) Michele Orlando
- 4) Vito Chirulli
- 5) Roberta Rolli
- 6) Rita Saracino
- 7) Ester Maggio
- 8) Simona Piliago
- 9) Luigi De Bonis

Dovendo la lista essere formata da soli 8 candidati oltre al Vice Presidente (secondo quanto disposto dall'art. 64, co. 11 del d.lgs. 139/2005), sulla scorta delle linee guida esplicitate e della disponibilità dei candidati, **nella riunione del 02.10.2012 (all. 2) la lista dei nominativi sopra riportata veniva convertita in quella definitiva (che sarebbe stata poi oggetto di sottoscrizione con le seguenti modifiche):**

- a) Orlando Michele veniva sostituito da Fedele Cataldo;
- b) **ROLLI ROBERTA VENIVA ELIMINATA DALLA LISTA;**
- c) De Bonis Luigi veniva anch'egli eliminato dalla lista;
- d) veniva aggiunto il nominativo di Cavallo Pietro.

**Pertanto, all'esito della riunione del 02.10.2012, lo
schieramento della lista ragionieri individuata con il motto Uniti per
Crescere era così composta:**

- 1) Damiano Marrazza
- 2) Angelo Di Punzio
- 3) Vito Chirulli
- 4) Cataldo Fedele
- 5) Rita Saracino
- 6) Ester Maggio
- 7) Simona Piliago
- 8) Pietro Cavallo

Potrà avvedersi codesto On.le Organo Giudicante che trattasi della medesima composizione della lista ragionieri Uniti per Crescere che è stata fatta circolare dal 02.10.2012 (all. 3) al fine di reperire le sottoscrizioni necessarie per l'ammissione della suddetta lista e che non ricomprende tra i nominativi, già da quella data, Rolli Roberta.

Si vuol dire – ma la questione verrà meglio trattata nel prosieguo – che dal 02.10.2012 a seguire il nome di Rolli Roberta non avrebbe mai potuto comparire (come sostiene controparte) nell'elenco dei candidati ragionieri per la lista Uniti per Crescere in quanto la stessa era già stata eliminata dallo stesso.

E a poco vale la documentazione prodotta da controparte recante data dell'11.10.2012 nella quale Rolli Roberta dichiara di ritirarsi, atteso che la stessa, oltre ad essere palesemente strumentale ad indurre in errore chi si confronta con la vicenda in questione, rappresenta soltanto una presa d'atto di una situazione risalente a ben dieci giorni prima, tanto è vero che non è mai stata sottoscritta dal Vice Presidente e l'esclusione (rectius: mancata inclusione) della potenziale candidata dalla formazione della lista ragionieri già risaliva al **02.10.2012.**

3. Con riguardo alla raccolta delle sottoscrizioni alla lista, l'art. 8, co. 2, del Decreto 7 agosto 2012 del Ministro della Giustizia recante *“Regolamento per le elezioni dei Consigli dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei collegi dei revisori”* prevedeva espressamente che *“la raccolta delle firme avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1 e C2, che fanno parte integrante del presente regolamento.*

Trattasi, generalmente, di moduli prestampati su cui compaiono la lista e l'elenco dei sottoscrittori da riempire con le firme dei proponenti.

Nel caso di specie il modulo C2 è stato stampato in formato A4 (modalità di stampa consentita dal sistema informatico).

Controparte sostiene che lo stesso doveva essere stampato in A3 affinché lista e sottoscrizioni rimanessero su uno stesso foglio ma è ampiamente dimostrato (anche tramite perizia informatica – all. 4) che tale modulo ben poteva essere stampato in A4, essendo lo stesso sistema informatico a consentirlo.

Ne è conseguito che la pagina contenente la lista dei candidati era fisicamente collocata su un foglio diverso da quello su cui occorreva mettere le firme (allo stesso unito per il tramite di una spilletta metallica) ma il foglio recante le sottoscrizioni comunque recava nell'intestazione il motto della lista *“Uniti per Crescere”* (all. 5).

Ciò in realtà nulla ha modificato in ordine alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni atteso che, oltre al fatto che i fogli, pur essendo separati, risultavano comunque congiunti fisicamente, consentendo così ad ogni sottoscrittore di prendere visione della lista di riferimento, ciascun foglio destinato alla raccolta delle firme dei sottoscrittori recava espressamente il motto della lista a cui si riferiva, ovvero *“Uniti per Crescere”*, consentendo così al proponente di essere messo a conoscenza fin da subito della lista che si accingeva a sottoscrivere.

Nonostante l'art. 8, co.1, lett. b) del decreto 7 agosto 2012 prevedesse un numero minimo di sottoscrizioni pari a trenta, la lista candidati ragionieri con motto "*Uniti per Crescere*" raggiungeva n. cinquantuno sottoscrizioni e, veniva, così presentata al vaglio del Consiglio dell'Ordine che avrebbe dovuto deliberarne l'ammissibilità.

4. In data 15.10.2012 il Consiglio dell'Ordine di Brindisi si è riunito per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

All'esito della stessa, il Consiglio, senza previa indizione di formale seduta con specificazione del relativo ordine del giorno, ha proceduto alla verifica delle formalità previste per la presentazione delle liste per l'elezione del medesimo Consiglio dell'Ordine.

Come emerge dal verbale ivi redatto, in quella sede il Presidente dell'O.D.C.E.C. ha evidenziato la violazione del comma 3 dell'art. 8 del più volte citato Decreto 7 agosto 2012 del Ministro della Giustizia atteso che le sottoscrizioni con nome, cognome e numero di iscrizione all'albo dei proponenti non risultavano apposte in calce alle liste (o meglio sullo stesso foglio), "*poiché risultano apposte firme di proponenti senza l'indicazione del candidato Vice Presidente e dei candidati Consiglieri*".

Per conto suo, il Vice Presidente ha opposto che nessuna violazione poteva dirsi sussistente atteso che ciascuna pagina recava espressamente l'indicazione del motto della lista "*Uniti per Crescere*", inequivocabilmente inscindibile dai nominativi ad essa collegati che, peraltro, erano riportati su un foglio ad essa congiunto, sicché ciascun proponente era perfettamente messo a conoscenza della lista che si accingeva a sottoscrivere, pur non avendo apposto la propria firma in calce alla lista.

La proposta di esclusione del Presidente è stata messa ai voti ed è stata accolta sulla scorta di 5 voti favorevoli all'annullamento e 4 contrari (rectius: 3 contrari), con la particolarità che i voti favorevoli all'annullamento sono stati resi dai Consiglieri contestualmente candidati

nella lista avversaria e che avevano, quindi, un interesse personale confliggente con l'esercizio, in quel momento, di un potere terzo e imparziale.

5. In data 29.10.2012 si è tenuta la seduta del Consiglio dell'Ordine di Brindisi avente come ordine del giorno, limitatamente a ciò che qui interessa, la *“verifica ammissibilità liste elezione del Consiglio ODCEC Brindisi e Collegio dei Revisori ODCEC Brindisi – ratifica”*.

L'esigenza di ratificare la scelta di escludere la lista candidati ragionieri contraddistinta dal motto *“Uniti per Crescere”*, infatti, derivava dal fatto che la stessa era stata deliberata in assenza di formale convocazione del Consiglio con specifica indicazione dell'ordine del giorno.

Pertanto, in sede di ratifica, come risulta dal verbale redatto in quella data, il Vice Presidente ha posto l'accento sulle responsabilità deontologiche dei colleghi per aver, da un lato, deliberato in data 15.10.2012 sull'esclusione della suddetta lista pur in mancanza di una formale convocazione del Consiglio e, dall'altro, deliberato un'esclusione in pieno conflitto di interessi atteso che i consiglieri votanti per l'esclusione appartengono alla lista avversaria.

6. Avverso tale esclusione, la lista ragionieri Uniti per Crescere ha proposto reclamo al Consiglio Nazionale evidenziando:

- per un verso, l'illegittimità della procedura di esclusione, avvenuta nel corso di una seduta informale del Consiglio dell'Ordine territoriale, con effetti immediati che hanno causato la pubblicazione immediata delle liste ammesse ad eccezione di quella esclusa (esclusione poi ratificata il 29 ottobre);

- per altro verso, l'erronea e falsa applicazione dell'art. 8 del D.m. 7 agosto 2012 per aver fondato l'esclusione su una diversa metodologia di stampa del modulo di raccolta delle sottoscrizioni (formato A3

piuttosto che A4), recando ciascun foglio il motto Uniti per Crescere; si aggiunga che al reclamo sono state allegate 40 autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in cui i sottoscrittori della lista esclusa affermavano di aver preso visione, al momento dell'apposizione della firma, dell'elenco dei candidati, avendo così sottoscritto consapevolmente la lista a cui intendevano aderire;

- per altro verso ancora, la violazione dell'obbligo di astensione, nella votazione per l'esclusione della lista, dei consiglieri che a loro volta risultavano candidati nella lista avversaria.

L'allora Consiglio dell'Ordine in carica eccepiva quanto riportato odiernamente nel gravame che qui si contesta ovvero che:

- la raccolta delle sottoscrizioni doveva avvenire su un unico foglio che recasse la lista e l'elenco delle sottoscrizioni, in formato A3, essendo tale modalità di raccolta firme illegittima;

- la nullità di nn. 22 sottoscrizioni per difetto di legittimazione del Vice Presidente ad autenticare tali firme: a detta di controparte, atteso che le liste indicate e sottoscritte non recano il nome di Rolli Roberta, ritiratasi con propria comunicazione in data 11.10.2012, le stesse dovevano ritenersi formate successivamente all'11.10.2012, mentre la legittimazione del Vice Presidente all'autenticazione delle firme era stata conferita per il solo giorno 09.10.2012 (sul punto è sembrato pretestuosamente sfuggire a controparte che Rolli Roberta era stata esclusa dalla formazione della lista già in data 02.10.2012 e che l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte del Vice Presidente si era legittimamente perfezionata in data 09.10.2012, sulla base di una lista che già da una settimana non recava il nome di Rolli Roberta).

In data 07 novembre 2012 tutte le argomentazioni sopra riassunte venivano lungamente trattate in discussione.

7. Con decisione n. 38 del 7.11.2012, depositata in data 29.11.2012 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili ha accolto il ricorso proposto dal Dott. Falconieri a altri (oggi in parte componenti del nuovo Consiglio dell'ODCEC di Brindisi) avverso l'esclusione della lista Ragionieri "Uniti Per Crescere" dalle elezioni indette per la costituzione del nuovo Consiglio dell'Ordine di Brindisi per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, riconoscendo la fondatezza dei primi due motivi di ricorso prospettati dalla lista ragionieri esclusa e la conseguente infondatezza delle argomentazioni prospettate da parte avversaria (e che oggi vengono in questa sede riproposte).

Con la decisione n. 38/2012, quindi, il Consiglio Nazionale ha, quindi, in sede giurisdizionale:

- annullato le delibere di esclusione adottata dall'allora Consiglio dell'ODCES di Brindisi;
- ammesso la lista contraddistinta dal motto Uniti per Crescere alla tornata elettorale per il periodo 2013-2016;
- dichiarato la nullità di tutte le operazioni elettorali fino a quel momento poste in essere;
- disposto il rinvio della data dell'Assemblea elettorale ai giorni 20 e 21 dicembre 2012.

8. In data 20 e 21 dicembre 2012 si sono tenute le suddette elezioni a cui, pertanto, la lista ragionieri Uniti per Crescere ha **legittimamente partecipato** e da cui la medesima lista è uscita, altrettanto legittimamente, vittoriosa.

I membri del Consiglio dell'Ordine uscenti nonché quelli risultati perdenti dalle elezioni tenutesi nei giorni indicati hanno impugnato il risultato elettorale censurando l'illegittima partecipazione della lista ragionieri Uniti per Crescere alla tornata elettorale del 20-21 dicembre: appare quanto mai curioso constatare che gli odierni reclamanti non hanno addotto alcuna irregolarità delle operazioni elettorali svoltesi ma hanno ribadito, in questa sede, quanto già evidenziato nel precedente

giudizio, su cui si è già pronunciato il Consiglio Nazionale, ovvero l'illegittimità dell'ammissione della lista ragionieri Uniti per Crescere alle elezioni *de quibus*, **per le stesse motivazioni già valutate e rigettate dal Consiglio Nazionale nel giudizio n. 55/2012 conclusosi con decisione n. 38/2012 che ha, appunto, confermato la piena legittimità della partecipazione della suddetta lista alla tornata elettorale.**

Il reclamo odiernamente proposto deve essere respinto in quanto palesemente inammissibile ed infondato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO.

Il reclamo odiernamente proposto dal Prof. Zeni ed altri avverso i risultati elettorali derivanti dalle elezioni tenutesi il 20 e 21 dicembre 2012 per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ODCEC di Brindisi deve ritenersi, prima che infondato, assolutamente inammissibile.

Con un unico motivo di reclamo, invero, controparte eccepisce la *invalidità del risultato elettorale e della proclamazione degli eletti del 21 dicembre 2012, stante la illegittimità della presupposta decisione del Consiglio Nazionale del 07 novembre 2012 di riammissione della lista candidati ragionieri Uniti per Crescere*": da tale circostanza, a dire dei reclamanti, deriverebbe l'illegittima partecipazione della lista ragionieri Uniti per Crescere alle elezioni.

Orbene, occorre innanzitutto rappresentare che, contrariamente al pensiero di parte avversaria, la partecipazione alle elezioni della lista ragionieri Uniti per Crescere deve ritenersi più che legittima: tale partecipazione, infatti, deriva da una decisione resa dal Consiglio Nazionale in sede giurisdizionale, avente efficacia esecutiva e che non può essere messa in discussione in questa sede.

Potrà, invero, avvedersi codesto On.le Organo giudicante del fatto che il reclamo proposto da parte avversaria altro non è che un vero e

proprio appello alla decisione del Consiglio Nazionale n. 38/2012 con cui lo stesso ha ammesso alle elezioni la lista ragionieri contraddistinta dal motto “*Uniti per Crescere*”.

Controparte, in particolare, spende circa 15 pagine di reclamo per riproporre, in questa sede, le medesime argomentazioni già evidenziate e discusse nel giudizio n. 55/2012 (proposto avverso l'esclusione dalle elezioni della citata lista), argomentazioni già valutate dal Consiglio Nazionale e in quella sede respinse.

E l'inammissibilità del reclamo proposto deriva dal fatto che è principio pacifico quello per il quale le pronunce rese in sede giurisdizionale dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in materia elettorale, siano pronunce rese in unico grado, non suscettibili di appello, ma di solo ricorso per Cassazione per i motivi di cui all'art. 111 della Costituzione.

In maniera più esemplificativa si riporta il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una vicenda analoga con sentenza n. 23209 del 03 novembre 2009 con cui, nell'attribuire al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la natura di giurisdizione speciale, ha specificato che “*è conforme alla Costituzione la conservazione delle giurisdizioni speciali; il doppio grado di giurisdizione di merito non è assistito, per costante giurisprudenza, da garanzia costituzionale*” e, pertanto, (ai fini che qui interessano) in materia elettorale **avverso il provvedimento giurisdizionale del Consiglio Nazionale è previsto il solo ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione**”.

Tale norma, invero, prevede espressamente che per le giurisdizioni speciali (Consiglio di Stato e Corte dei Conti) è ammesso il ricorso per Cassazione *per i soli motivi inerenti alla giurisdizione*, sicché deve ritenersi che anche la decisione resa dal Consiglio Nazionale, in quanto giurisdizione speciale, possa essere impugnabile, nei termini di

legge, solo innanzi alla Corte di Cassazione e solo per motivi di giurisdizione.

Ne consegue che quanto statuito dal Consiglio Nazionale con decisione n. 38/2012 non può oggi essere messo in discussione nel gravame odiernamente proposto sotto forma di reclamo alle risultanze delle operazioni elettorali.

Né valga affermare, come ha fatto controparte, che *“l’impugnazione dell’atto di proclamazione consente di denunciare in essa i vizi degli atti anteriori sì che in quella medesima impugnazione confluiscono tutte le censure rivolte anche verso gli atti che precludono a quello di proclamazione”* atteso che tale norma riprende il più generale principio per cui nell’impugnazione è possibile denunciare i vizi degli atti alla stessa presupposti, quando tali atti costituiscono provvedimenti endoprocedimentali che possono essere censurati solo congiuntamente al provvedimento finale.

In questo caso, la decisione del Consiglio Nazionale n. 38/2012 con cui la lista ragionieri Uniti per Crescere è stata ammessa alla tornata elettorale del 20-21 dicembre 2012 non costituisce un atto presupposto né una semplice deliberazione censurabile congiuntamente alle risultanze elettorali, ma costituisce diversamente un provvedimento giurisdizionale a tutti gli effetti, non più contestabile nel merito, al più attaccabile innanzi alla Corte di Cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Trattasi, peraltro, di una decisione giurisdizionale munita del carattere dell’esecutività, con la conseguenza che la partecipazione della lista ragionieri Uniti per Crescere alle elezioni del nuovo Consiglio dell’ODCEC di Brindisi non soltanto è pienamente legittima, ma conferisce piena validità al risultato elettorale ivi raggiunto.

Ed allora non v’è chi non veda l’inammissibilità del gravame per cui oggi è causa: l’intero reclamo si fonda, come si è detto, sulla sola

impugnazione della pronuncia del Consiglio Nazionale n. 38/2012 mediante la riproposizione delle medesime censure già valutate dal Consiglio Nazionale nel precedente giudizio (r.g. n. 55/2012).

Parte avversaria ha sostanzialmente cercato di eludere la normativa che regola il procedimento innanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per proporre un vero e proprio appello alla decisione n. 38/2012, celato dalla forma di reclamo avverso il risultato elettorale.

2. NEL MERITO

Nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Organo Giudicante dovesse – contrariamente alle norme che regolano il procedimento giurisdizionale innanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - ritenere ammissibile il gravame proposto, questa difesa non può esimersi dal rappresentarne l'infondatezza, dovendo, quindi, riproporre quanto già esposto nel precedente giudizio a sostegno della legittimità delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni per l'ammissione della lista ragionieri Uniti per Crescere, argomentazioni, peraltro, già accolte dal Consiglio Nazionale con la più volte citata decisione n. 38 del 07 novembre 2012.

2.a. Con un primo gruppo di argomentazioni, controparte sostiene che la lista per cui è stata verificata la regolarità della procedura di sottoscrizione in data 15.10.2012 non contiene il nominativo della Rag. Rolli Roberta, che avrebbe dovuto esservi presente fino all'11/12 ottobre 2012, data nella quale ha comunicato via fax ed a mezzo mail la sua rinuncia alla candidatura nella lista Uniti per Crescere.

Ne consegue, a detta di controparte, che tale lista deve ritenersi formata e sottoscritta successivamente al 12.10.2012 e, pertanto, il Vice Presidente doveva ritenersi privo di legittimazione ad autenticare - alla data del 12.10.2012 - le sottoscrizioni alla presentazione delle liste atteso che tale potere, come da delibera del 25.09.2012 e da avviso di

convocazione dell'assemblea elettorale del 28.09.2012, prot. 1018, era stato conferito soltanto per il giorno 09 ottobre 2012.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, le 22 sottoscrizioni autenticate dal Dott. Falconieri sarebbero invalide e andrebbero sottratte dalle 51 complessive, così che le sottoscrizioni totali sarebbero inferiori al numero minimo di 30 richiesto dalla legge, impedendo in tal modo l'ammissibilità della citata lista alle elezioni.

Tale argomentazione, seppur suggestiva, muove da un'erronea rappresentazione dei fatti.

Come si è avuto modo di illustrare già nel precedente giudizio n. 55/2012, nel quale controparte ha sollevato la medesima questione, non corrisponde al vero l'assunto per il quale fino all'11.10.2012 la Ragioniera Roberta Rolli avrebbe dovuto figurare nella lista dei ragionieri Uniti Per Crescere.

Se, infatti, è vero che la comunicazione di ritiro della candidatura effettuata dalla stessa Rag. Rolli al Dott. Falconieri e al Consiglio dell'Ordine risale all'11.10.2012, è altrettanto vero che, come risulta dalla documentazione versata in atti (all. n. 2) **LA RAG. ROLLI RISULTAVA DEPENNATA DALLA COMPOSIZIONE DEFINITIVA DELLA LISTA GIÀ IN DATA 02.10.2012.**

A tal proposito valga richiamare la medesima documentazione depositata da controparte (allegato 8-B) e versata in atti in versione maggiormente leggibile da questa difesa (allegato 2) da cui emerge che **in data 02.10.2012** è stata decisa, a fronte di una rosa di nomi disponibili per la formazione della liste (tra cui era originariamente inclusa la Rag. Rolli), la composizione definitiva della lista ragionieri Uniti per Crescere sulla base delle linee guida dettate in quella sede dai presenti (criterio del territorio).

Da tale documento, infatti, come già specificato in fatto, emerge che sono stati depennati taluni nomi (**Rolli Roberta** e De Bonis Luigi) e

sostituiti altri (Fedele Cataldo al posto di Orlando Michele), fino a raggiungere un totale di 8 candidati (oltre al Vice Presidente) nella seguente composizione:

- 1) Damiano Marrazza
- 2) Angelo Di Punzio
- 3) Vito Chirulli
- 4) Cataldo Fedele
- 5) Rita Saracino
- 6) Ester Maggio
- 7) Simona Piliago
- 8) Pietro Cavallo

Trattasi, evidentemente, della lista che ha ottenuto ben 51 sottoscrizioni e che risulta così composta dalla data del 02.10.2012.

E potrà avvedersi codesto On.Le Organo Giudicante del fatto che la lista prodotta in giudizio da controparte (allegato 8A) composta da 9 nominativi oltre il Vice Presidente, in cui figura il nominativo di Rolli Roberta al posto n. 5, non poteva certamente essere una lista ufficiale destinata alla raccolta di sottoscrizioni atteso che, per espressa previsione di legge, la lista dei candidati ragionieri deve contenere n. 8 candidati ragionieri oltre il Vice Presidente e non certo 9!

Ed infatti, l'art. 64, co.11, del d.lgs. 139/2005, espressamente richiamato dall'art. 1, co.1, del D.M. 7 agosto 2012, prevede espressamente che *“le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti (3), aumentato di cinque”*, per un totale di 8.

Mai avrebbe potuto la lista ragionieri Uniti per Crescere essere ufficializzata con un numero di nominativi pari a 9 oltre il Vice

Presidente, atteso che tale circostanza ne avrebbe comportato l'esclusione.

Ne consegue che la comunicazione della Rag. Rolli dell'11.10.2012 di ritiro dalla candidatura, volendosi interpretare la stessa come una presa d'atto di una situazione pregressa, risalente a ben dieci giorni prima e non anche come un atto pretestuoso e strumentale a ingenerare il dubbio (documentalmente smentito) della illegittimità delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni, deve ritenersi priva di valenza probatoria di una realtà che risulta smentita dai fatti!

Ne consegue che, dimostrata la materiale impossibilità che la Rag. Rolli figurasse in una lista di n. 9 candidati in data successiva al 02.10.2012, va da sé che risulta completamente destituita di fondamento l'eccezione di controparte secondo cui il Vice Presidente avrebbe autenticato n. 22 sottoscrizioni in data successiva all'11.10.2012 e, quindi, in difetto di legittimazione.

Ed infatti, se è vero come è vero che il nome di Rolli Roberta risulta depennato dalla lista ufficiale dal 02.10.2012, allora è altrettanto vero che le sottoscrizioni risultano raccolte su una lista in cui non figura il nome della Rag. Rolli già dal 02.10.2012 e, pertanto, non sussiste alcuna irregolarità nella procedura di autenticazione delle firme, avvenuta nel rispetto del potere conferito al Vice Presidente per il giorno 09.10.2012, giorno, si ribadisce, rispetto al quale la lista ufficiale (senza la presenza della Rag. Rolli) esisteva già da una settimana.

Da qui la assoluta infondatezza della eccezione di controparte.

2.b Nemmeno sussiste, come affermano erroneamente i reclamanti, alcuna violazione dell'art. 8, co. 3, del D.M. 7/08/2012 (*Regolamento per le elezioni dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei collegi dei revisori*) recante la disciplina della "*Sottoscrizione delle liste*".

Controparte, invero, ribadisce quanto già affermato nel precedente giudizio, ovvero che il modello C2 per la raccolta delle sottoscrizioni alla lista doveva contenere, *“su un unico foglio, l’indicazione dei candidati ragionieri al Consiglio, compreso il Vice Presidente ed i nominativi dei sottoscrittori”*.

Di conseguenza, la circostanza per la quale nel caso di specie le firme dei sottoscrittori erano state apposte su foglio separato rispetto a quello recante la lista, seppur contraddistinto espressamente dal motto identificativo della stessa, avrebbe inficiato la regolarità della procedura, con conseguente necessaria esclusione della lista ragionieri “Uniti per Crescere”.

Orbene, tale argomentazione, come peraltro riconosciuto dal Consiglio Nazionale con la citata decisione n. 38/2012 è priva di fondamento.

2.b.1 Ed infatti, se è certamente vero che l’art. 8, co. 3, del D.M. 7/08/2012 richiede che le sottoscrizioni necessarie ai fini dell’ammissione di una lista alle elezioni debbano essere apposte in calce alla lista stessa, è altrettanto vero che la modulistica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul sito <http://www.commercialisti.it> in formato acrobat, come risulta da dichiarazione allegata in atti a firma del tecnico informatico Cosimo Palano (all. n. 4), poteva essere visualizzata tanto in formato A3 quanto in formato A4 e poteva essere stampata in entrambi i formati.

Nel primo caso la lista e le sottoscrizioni si sarebbero collocate su un unico foglio, nel secondo caso, ovviamente, su fogli separati.

Ne consegue che non corrisponde al vero l’assunto per il quale il regolamento obbliga alla indicazione della lista e dei sottoscrittori su un’unica pagina: ed infatti, il regolamento individua i moduli C1 e C2 come moduli predisposti per la raccolta firme e, pertanto, laddove tali

moduli risultano visualizzabili tanto in formato A3 quanto in formato A4, è di tutta evidenza che non necessariamente la lista e l'elenco dei sottoscrittori figureranno su di un unico foglio.

E, si ribadisce, non può essere certamente una metodologia di stampa, peraltro ammessa tecnicamente in entrambe le ipotesi, a condizionare le sorti dell'ammissibilità di una lista alle elezioni del Consiglio dell'O.D.C.E.C. di Brindisi.

Ed infatti, la *ratio* unica ed indiscutibile della norma di legge di cui i reclamanti lamentano la violazione e per la quale le sottoscrizioni devono essere apposte in calce alla lista è quella di garantire che ogni singolo sottoscrittore abbia piena consapevolezza della lista a cui fa riferimento la sua sottoscrizione, indipendentemente dalla stampa del modulo in A3 o in A4.

Ne consegue che ove il riferimento alla lista indicata emerga anche dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante l'apposizione del motto e/o del contrassegno della lista, diventa del tutto superfluo che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separato.

Nel caso di specie le sottoscrizioni sono state apposte su fogli che, seppur materialmente diversi da quello indicante la lista ma comunque allo stesso fisicamente congiunti a mezzo spilletta metallica, recavano espressamente il motto della lista ragionieri “*Uniti per Crescere*” (e non erano, quindi, “in bianco”, come sostenuto da controparte): ne consegue che, al momento della sottoscrizione, fermo restando il fatto che ogni proponente poteva prendere visione della lista apposta su un foglio congiunto a quello della raccolta firme, ciascun sottoscrittore era perfettamente in grado di esprimere la propria volontà sulla base del fatto che il foglio indicava espressamente il motto di riconoscimento della lista “*Uniti per Crescere*”.

A tal proposito, in senso completamente conforme a quanto sopra prospettato, risulta dirimente il principio espresso da codesto On.le Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 09 dicembre 2010, n. 37, secondo cui *“le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e ... **LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE POSSONO ESSERE APPOSTE NON SOLO IN CALCE ALLA LISTA, BENSÌ ANCHE SU FOGLI SEPARATI, PURCHÉ VI SIA CONTENUTO IL SIMBOLO, IL MOTTO O IL NOME DEL PRESIDENTE”.***

Tale è proprio il caso di specie, laddove le firme risultano essere state apposte su fogli recanti espressamente il motto caratterizzante la lista.

E appare del tutto pretestuoso che controparte si spinga fino a censurare in questa sede anche la legittimità di un precedente del Consiglio Nazionale che ha creato un principio fondamentale per ricostruire la *ratio* che sottende la creazione e l'ammissibilità delle liste elettorali, atteso che è evidente che, come confermato nella decisione n. 38/2012 del C.N., non può esservi irregolarità in tutti quei casi in cui è chiara e manifesta la volontà dei sottoscrittori di sottoscrivere proprio quella lista che, a prescindere dall'elenco dei candidati, collocato su foglio a parte ma congiunto, reca il motto che la contraddistingue dalle altre.

2.b.2 A ciò si aggiunga che altrettanto infondato è quanto asserito da controparte in ordine al fatto che *“in ogni caso non era sufficiente la sola indicazione del motto *Uniti per Crescere*, occorrendo l'indicazione del candidato Presidente e del Vice Presidente per garantire la riconducibilità alla lista, stante che il prefato motto era comune anche alle liste dei candidati dottori e dei candidati revisori”.*

Deve invero, ritenersi irrilevante la specificazione del nome del Presidente e del Vice Presidente sul foglio di raccolta firme per distinguere la lista ragionieri da quella dei dottori, atteso che la lista ragionieri, composta da ragionieri, si rivolgeva e poteva essere sottoscritta da soli ragionieri – come è stato nel caso di specie - e, quindi, è di tutta evidenza che alcuna confusione poteva esserci – né, di fatto, c'è stata - rispetto alla lista dei Dottori.

Peraltro, le norme invocate da controparte secondo cui *“la presentazione delle candidature è fatta sotto forma di liste contraddistinte da un contrassegno o motto e dall’indicazione del Presidente che capeggia la lista”* e *“le liste, oltre al contrassegno o motto, avranno l’indicazione del vicepresidente candidato”* (art. 21 e 64 d.lgs. 139/05) riguardano, è evidente, specificamente **la lista** che deve necessariamente contenere i nominativi del Presidente o del Vice Presidente oltre al motto, ma non riguardano certamente il foglio relativo alla raccolta firme, per il quale, come si è più volte detto, deve ritenersi sufficiente la presenza del solo motto.

2.b.3 Infine, non può sottacersi che altrettanto privo di pregio è il tentativo di controparte di soffermarsi sulla differenza sostanziale tra il modello A2 (recante la lista con l’elenco dei candidati, il Presidente o il Vice Presidente e il motto) e il modello C2 (che, se stampato in A4, contiene un primo foglio identico al foglio in A2 – recante la lista con l’elenco dei candidati, il Presidente o il Vice Presidente e il motto - più i fogli recanti l’elenco dei sottoscrittori relativi alla lista di riferimento con indicazione del motto della stessa).

Controparte, invero, si dilunga sulla diversa natura dei due moduli, di cui il primo è destinato alla presentazione della lista e il secondo alla raccolta delle firme per poi concludere per l’illegittimità della procedura sul presupposto che nel caso di specie *“vi era un solo elenco dei candidati, peraltro sul modello A2, piuttosto che tanti elenchi*

sul modello C2 (o almeno A2) quanti erano i fogli contenenti le sottoscrizioni”.

A tal proposito basti evidenziare quanto segue.

Una volta accertato che i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni possono essere stampati in formato A4 e appurata la totale coincidenza della pagina A2 e C2 recante la lista con il motto, nominativo del Vice Presidente ed elenco degli 8 candidati (basti osservare che è controparte stessa ad indicare la fungibilità dei due elenchi nella stessa sua eccezione laddove specifica *“tanti elenchi sul modello C2 (o almeno A2)”* è del tutto irragionevole doversi ritenere che dovessero esserci tanti elenchi su modello C2 (o A2) quanti erano i fogli contenenti le sottoscrizioni.

Ciò che rileva, infatti, nella vicenda in esame è che i sottoscrittori potessero essere in grado di riconoscere la lista che si accingevano a sottoscrivere e così è stato nel caso di specie laddove, come si è più volte detto, le firme sono state raccolte sui moduli predisposti dal sito dell'ordine, in formato A4, con ciascuna pagina recante il motto della lista di riferimento e la prima pagina, unita alle seguenti per mezzo di una spalletta metallica, recava l'intero elenco della suddetta lista, nonché il nome del Vice Presidente e il motto.

Stampare in A4 tanti fogli con l'elenco dei candidati quanti fogli recanti le firme dei sottoscrittori non avrebbe certamente dato maggiori garanzie sulla correttezza della procedura di raccolta delle sottoscrizioni atteso che, trattandosi, appunto, di fogli A4, gli stessi avrebbero comunque potuto, volendo ragionare come controparte, essere inseriti successivamente alla raccolta delle sottoscrizioni.

Ne consegue che nel caso di specie, ciò che consente di conferire legittimità alla procedura di raccolta delle firme necessarie all'ammissibilità della lista è il fatto che ciascuna pagina destinata alla raccolta delle stesse consentiva ai sottoscrittori di individuare

immediatamente la lista di riferimento e non può in questa sede essere messa in discussione la volontà dei proponenti di sottoscrivere proprio quella lista.

E tutto quanto finora evidenziato è suffragato dalla presenza di **ben n. 40 autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000** (già allegate nel precedente giudizio n. 55/2012, ma che in questa sede, per estremo tuziorismo difensivo, si versano in atti) **con cui ben oltre la maggioranza dei sottoscrittori della lista candidati ragionieri “*Uniti per Crescere*” ha dichiarato, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a falsi o mendaci, di aver “sottoscritto la pagina indicante la lista dei ragionieri con il motto o contrassegno “*Uniti per Crescere*”, peraltro “*dopo aver preso visione dell'elenco candidati alla stessa abbinati, nonostante tale elenco fosse disposto su un foglio separato ma unito a mezzo di spilletta metallica*”.**

Tale circostanza consente di destituire di fondamento in maniera definitiva le illazioni di controparte secondo cui la presenza di fogli diversi rispetto a quello relativo alla lista poteva essere finalizzata a convincere i sottoscrittori a sottoscrivere liste con una composizione di candidati diversa rispetto a quella definitiva della lista.

Il numero di dichiarazioni di cui oggi si dispone, infatti, è largamente sufficiente a dimostrare il diffuso consenso dei proponenti sulla lista ragionieri “*Uniti per Crescere*” nella composizione ammessa alle elezioni, atteso che, ai fini dell'ammissibilità, il raggiungimento di trenta sottoscrizioni è stato ampiamente superato (sulla validità delle stesse, si rinvia espressamente al punto 2.a, su cui ci si è largamente soffermati).

2.b.4 Né, infine, può essere condivisibile quanto affermato da controparte in ordine al fatto che dagli originali depositati non si evincevano i fori nei fogli che attestassero la presenza di una spilletta metallica tra le varie pagine atteso che le spillette metalliche utilizzate

per congiungere i fogli non sono di quelle che forano le pagine ma sono di quel genere che semplicemente le unisce.

Risulta, in definitiva, di tutta evidenza che la sola stampa di un foglio in A4 piuttosto che in A3 non è circostanza idonea a giustificare l'esclusione della lista indicata in oggetto, non soltanto perché la modulistica consentiva che la stampa potesse essere effettuata sia in un formato che nell'altro, ma soprattutto perché è stato concretamente dimostrato che i sottoscrittori, al momento dell'apposizione della firma, erano effettivamente a conoscenza della lista che si accingevano a sottoscrivere, per tutte le ragioni innanzi esposte.

Da qui l'infondatezza, oltre che l'inammissibilità, del reclamo di controparte.

P.Q.M.

SI CHIEDE

Voglia codesto On.Le Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, previo accoglimento delle argomentazioni quivi rappresentate, rigettare il reclamo proposto dal Dott. Zeni ed altri in quanto palesemente inammissibile e, comunque, infondato.

Roma, 25 gennaio 2013

Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI

Si allega:

- 1) copia avviso di convocazione prot. 1018 del 28.09.2012;
- 2) copia nota del 02.10.2012 avente ad oggetto la formazione della lista candidati ragionieri Uniti per Crescere;

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI

ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
UNIVERSITA' DEL SALENTO – LUISS GUIDO CARLI
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78
Tel. + 39 06 6976341 – Fax + 39 06 697634240
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9
Tel. + 39 0832 245033 – Fax + 39 0832 247893
C.F. STCSVR75F11D862C – P.I. 04025180755

- 3) copia modello A2 recante la lista ragionieri ufficiale sottoscritta a partire dal 02.10.2012;
- 4) copia dichiarazione a firma del tecnico informatico Cosimo Palano;
- 5) copia sottoscrizioni lista ragionieri “*Uniti per Crescere*”;
- 6) copia n. 40 autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 7) copia reclamo del 30.10.2012 (giudizio n. 55/2012);
- 8) copia controdeduzioni al reclamo (giudizio n. 55/2012);
- 9) copia decisione n. 38/2012 del Consiglio Nazionale Forense (giudizio n. 55/2012);
- 10) copia autenticata dell’estratto del verbale del 14.01.2013 con delibera di conferimento di incarico al Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani.